



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **CASERTA**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CUSANI	FLAVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ONORATO	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	REBECCHI	PAOLO LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1201/2021
depositato il 25/05/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 120 PUBBLICITA' 2015
contro:
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
PIAZZA ROMA 81016 PIEDIMONTE MATESE

proposto dal ricorrente:
PUBBLIALIFANA SRL
VIA SAN VITTORE,4 81016 PIEDIMONTE MATESE CE

difeso da:
DE LUCA TANINA
VIA CILA 81016 PIEDIMONTE MATESE CE

terzi chiamati in causa:
NOVARES SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEGLI ORTI DI TRASTEVERE 72 00153 ROMA RM

difeso da:
NARDONE GIOVANNI
VIA LUIGI STURZO 5 70020 TORITTO BA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1201/2021

UDIENZA DEL

17/09/2021 ore 09:00

N°

2807-06-21

PRONUNCIATA IL:

14-09-21

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28-09-21

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
Dr.ssa Clelia Riffi

n.r.g. 1201/2021 Pubblialifana S.r.l. c/ Novares S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pubblialifana S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tanina De Luca, in data 27 gennaio 2021 ha impugnato con tempestivo ricorso avente valore di reclamo l'avviso d'accertamento n. 120 del 20 dicembre 2020, notificatole il 7 gennaio 2021 alla Novares S.p.A., in nome e per conto del Comune di Piedimonte Matese, volto al recupero dell'ICP dovuta per l'anno d'imposta 2015 e riferito ad un cartello di ml 1,50 x 0,30 in San Vittore, per l'importo comprensivo di sanzioni di € 48,00.

Con i motivi del ricorso ha dedotto:

- l'illegittimità, l'invalidità e l'inesistenza dell'avviso d'accertamento in quanto esso non conterrebbe l'intimazione ad adempiere, così come stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 1 comma 792 della legge 160/2019;
- la prescrizione non essendo applicabile alla fattispecie la proroga di cui alla legge 77/2020 di talché, stante la qualità dell'istituto, non sarebbe applicabile neppure il principio della postalizzazione sancito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 422/2002 che riguarda i soli atti recettizi;
- la violazione dell'art. 6 della legge 212/2000 per non essere stato inoltrato alcun avviso bonario.

Si è costituita Novares per confutare le avverse ragioni di opposizione e concludere per la conferma del provvedimento.


Parte resistente ha anche prodotto memorie illustrative.

All'esito la causa è stata decisa come da dispositivo allegato a verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Lo è la prima ragione oppositiva in quanto l'avviso d'accertamento ricorso contiene l'intimazione ad adempiere come stabilito dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019 laddove (pag. 3) così recita: *"Il presente avviso d'accertamento relativo ai tributi comunali, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati per tasse e/o imposte, sanzioni, interessi ed accessori, nonché delle spese di notifica, così come descritto nel riepilogo dell'accertamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive che saranno poste in essere dall'Ente impositore e/o dal soggetto giuridico abilitato alla Riscossione Coattiva (Concessionario) - Art.1, comma 792, Legge 160/2019. Decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento (Regio Decreto 4 639/10). In caso di tempestiva proposizione di ricorso si applicheranno le*



disposizioni di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 472/97, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del D.lgs. 150/2011. Inoltre, ai sensi dell'art.1, comma 803, L. 160/2019, sono previsti gli oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art.1, comma 792, legge 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro; ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute, in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro".

L'atto tributario, dunque, conforme al suo paradigma legale e idoneo ad ostentare la pretesa tributaria azionata con esso non soffre del vizio di legittimità ascrittogli dal contribuente, né a questi sono state minate le possibilità difensive, infatti perfettamente esercitate con la sua tempestiva impugnazione.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso atteso che non di prescrizione deve ragionarsi, bensì di decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 269/2006 al cui termine, per altro, ove ne sia necessità (la qual cosa non è, individuandosi la spedizione da considerare per il notificante utile al suo rispetto) si applica la sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 per mitigare le conseguenze dell'epidemia da Covid 19. Sull'applicazione della sospensione e la proroga di 85 giorni dal 8 marzo al 31 maggio 2020 si è pronunciata sia la Circolare 11/E/2020 che la Risoluzione del MEF n. 6/2020. Ad ogni modo, l'inoltro dell'atto da notificare alle Poste in data 30 dicembre 2020 fa ritenere rispettato il termine secondo il meccanismo della scissione degli effetti temporali della notifica di cui si è detto e che, anche recentemente, la Suprema Corte (Cassazione n. 15898/2021; *idem* n. 14580/2018) ha esteso alla partecipazione degli atti tributari.

Infine, in assenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" per l'ipotesi di omesso versamento cui si riconduce il caso in oggetto, non sussiste obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 6 della legge 212/2000 che parte ricorrente ha evocato.


Le spese di lite meritano di essere compensate per la parvità della questione dedotta.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese.

Caserta, 17 settembre 2021

Il Relatore



Il Presidente

